



VERBALE RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2017

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Enzo Paolini	Presidente
Avv. Alfiero Costantini	Componente
Avv. Marco Lupo	Componente

Riunito nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno 15 giugno 2017 con l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario.

Ha preso in esame il procedimento n° 14 / 2016-2017 a carico di: Luigi Ambrosino.

E' presente per la Procura Federale l'avv. Roberto Pellegrini.

E' presente il sig. Luigi Ambrosino personalmente, assistito dall'avv. Gustavo Pugliese del Foro di Santa Maria Capua Vetere.

La Procura svolge breve discussione concernente i fatti portati davanti al Tribunale e, ritenendo sufficientemente provata la verifica storica dell'atto da cui è derivata l'incolpazione, nonché le successive scuse addotte dall'incolpato, ritiene di contenere la richiesta di sanzione nel minimo anche in considerazione del fatto che, benché richiesta, non è pervenuta alla Procura alcuna documentazione contenente l'eventuale indicazione precisa del soggetto agente, ovvero dell'esercente la patria potestà.

Pertanto la Procura ha ritenuto di procedere comunque, pur considerando positivamente il comportamento dell'incolpato, dal momento che non si è potuto verificare fino in fondo il dovere di collaborazione insito nel Codice Etico della FIR.

In conclusione, e considerato tutto quanto sopra, chiede irrogarsi la sanzione di un mese di interdizione ai sensi dell'art. 20 R.d.G., aumentato di un mese ai sensi dell'art. 21 del R.d.G.

L'avv. Pugliese, in difesa dell'incolpato Ambrosino, si riporta alla memoria difensiva già depositata, in particolare insiste sulla eccezione di inutilizzabilità degli atti istruttori, non

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord

Foro Italoico - 00135 Roma

P.I. 02151961006 - C.F. 97015510585

federugby.it

Tel. 06.45213131 – 06.45213176

Mail: giustizia@federugby.it – giustizia@pec.federugby.it



correttamente acquisiti da parte della Procura, con specifico riguardo alle fotografie ed alla trascrizione di una telefonata contenente le dichiarazioni del sig. Ambrosino la cui registrazione non sarebbe stata preventivamente annunciata ed autorizzata. In ogni caso rappresenta il comportamento processuale del Suo assistito, non sottrattosi né al confronto con la Procura, né alla possibile sanzione eventualmente irroganda.

Autorizzato dal Tribunale Federale il sig. Ambrosino rilascia la seguente dichiarazione spontanea: "sono sinceramente rammaricato per l'accaduto, imbarazzato per essere qui a difendermi da una incolpazione che ritengo di non meritare dopo tanti anni di tesseramento presso la FIR. Mi dispiace molto, se fosse presente il sig. Dorsi gli chiederei nuovamente scusa come ho fatto in altre occasioni, successive ai fatti di cui al presente procedimento, durante i quali abbiamo avuto rapporti sereni ed amicali, anzi direi quasi collaborativi in occasione di un terzo tempo svoltosi a Telese. Non ho altro da aggiungere se non ribadire le mie scuse".

Il Tribunale Federale, ritenuta accertata la verifica storica dell'evento, considerato il comportamento dell'incolpato nella immediatezza dei fatti, preso atto altresì del comportamento processuale dell'incolpato, verificata la responsabilità dell'incolpato medesimo, visto e ritenuto applicabile l'art. 21 R.d.G. nonché l'art. 11 lettera a) e b) R.d.G.

IRROGA

all'incolpato sig. Luigi Ambrosino la sanzione di giorni quindici di interdizione.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord

Foro Italoico - 00135 Roma

P.I. 02151961006 - C.F. 97015510585

federugby.it

Tel. 06.45213131 – 06.45213176

Mail: giustizia@federugby.it – giustizia@pec.federugby.it